

REP. N. 14581

CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI RECAPITO E CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. CIG 72528400E9.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di ottobre, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell'08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 0632052 del 21/10/2019) si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione,

nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali (di seguito denominata Direzione Generale), Avv. Silvio Uccello, nata a _____ domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto della deliberazione di conferimento di incarico della Giunta Regionale n. 725 del 21.11.2017 e del DPGR n. 291 del 27.11.2017. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. 547914 del 13/9/2019 ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale.

2. la Società Mail Express Poste Private S.R.L., di seguito denominata Società, P.IVA 01436910671, nella persona del sig. PROTA Valerio nato a _____ codice fiscale- _____ in qualità di procuratore speciale della Società, giusta procura notarile conferita per atto pubblico Rep. 19812 a rogito del Dott. Nicola Genua, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, con sede in Roma alla Via Lima, scala A n. 28, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, procura conferita da Bachisio LEDDA nato a _____ codice fiscale _____ in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 08/07/2019, documento n. T321537767 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di ROMA nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 25/03/2015, codice fiscale e partita iva 01436910671 e R.E.A. n. RM-1437772.

Verificato che, per la Società, la Direzione Generale ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0423688 del 14/11/2018.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dall'INAIL con prot. n. 18555592 dell'11/10/2019 (scadenza 8/02/2020) da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CASSE EDILI.

Verificato dalla Direzione Generale con nota prot. n. 547914 del 13/9/2019 che l'importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari a 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con decreto n. 2 del 17/01/2017 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, rettificato con decreto n. 118 del 02/11/2017 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali sono stati approvati gli atti di gara;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.143 in data 13/12/2017 e sulla GUUE in data 09/12/2017;
- con decreto n. 11 dell'11/01/2019 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" (già

Ufficio speciale “Grandi Opere” e così rinominato ai sensi dell’articolo 18 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16) la procedura di gara è stata aggiudicata in via definitiva alla Società,

- che con successivo decreto n.17 del'16/01/2019 dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” è stato rettificato il nominativo del RUP;
- con nota prot. n. 0036254 del 18/01/2019 dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” si è dato corso alle comunicazioni ex art. 76 del D.lgs. 50/2016 e, entro il termine previsto dall’art. 32, comma 9, non sono pervenuti ricorsi;
- con nota prot. n. 0122475 del 22/02/2019 dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dei controlli circa la sussistenza in capo alla Società dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. già autocertificati in sede di offerta;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse

Le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante del presente contratto.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso gli uffici della Direzione Generale delle Risorse Strumentali, nonché presso l’Unità Operativa Dirigenziale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale

allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione della procura.

Art. 2 - Norme regolatrici e interpretazione del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto approvato con D.D. n.2 del 17/01/2017 rettificato con D.D. n. 118 del 02/11/2017 della Direzione Generale delle Risorse Strumentali e dall'offerta presentata dalla Società, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) coordinato con il D. Lgs n.56 del 17.04.2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50”;
- dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 1 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie,

- nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge n. 217 del 17/12/2010;
 - dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136”;
 - dal Protocollo di azione, vigilanza collaborativa con la Regione Campania sottoscritto in data 15 ottobre 2015 con l’ANAC;
 - l’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e Oggetto

La Regione affida alla Società, che accetta, il servizio di prelievo e recapito della corrispondenza degli uffici della Giunta Regionale della Campania.

Art. 4 - Descrizione delle attività

Le attività che deve svolgere la Società consistono nel servizio di gestione della corrispondenza in partenza dagli uffici della Giunta Regionale della Campania, consistente nella raccolta, la preparazione ed il recapito sul territorio nazionale e internazionale della posta prodotta e da ritirare presso gli uffici indicati nell’allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto nonché la successiva reportistica.

Fermo restando le indicazioni analiticamente riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono così sommariamente indicate:

- raccolta e la verifica presso gli uffici regionali della corrispondenza da spedire, compresi i Centri per l’impiego - CPI, per i quali costituirà ulteriori sei punti di prelievo ;

- preparazione della corrispondenza per la successiva spedizione, con pesatura ed affrancatura secondo la metodologia richiesta dalla Regione;
- recapito diretto della corrispondenza di ogni genere nelle aree coperte dalla Società;
- consegna al gestore del servizio universale della corrispondenza destinata ad aree non coperte direttamente Società e la redazione dei relativi rendiconti;
- redazione di appositi rendiconti;
- fornitura di modulistica postale;
- notifica degli atti giudiziari ai sensi della legge 20 novembre 1992 n. 890.

Il servizio deve essere eseguito con mezzi, strumenti e personale esterno alla Regione, qualificato e idoneo alla distribuzione della corrispondenza sul territorio nazionale ed internazionale.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in anni tre a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio sottoscritto il 04.04.2019 con prot. n. A.R. 2019 0000001.

Art. 6 - Corrispettivo

Il corrispettivo del presente contratto è di Euro 927.000,00 (novecentoventisettemila/00), esclusa IVA.

L'erogazione del corrispettivo sarà disposta secondo le modalità di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi sono da considerarsi invariabili pertanto, non subiranno le conseguenze di eventi e circostanze sfavorevoli o eventuali aumenti improvvisi di costi.

I prezzi sono da considerarsi comprensivi di tutte le componenti necessarie

per effettuare la prestazione richiesta.

L'appalto del presente contratto è stipulato a misura, pertanto il corrispettivo da pagare si determinerà in ragione dei quantitativi lavorati frutto di un servizio effettuato a regola d'arte applicando le percentuali di ribasso offerte dalla Società alle unità effettivamente spedite; esso sarà dovuto unicamente alla Società senza che soggetti terzi possano vantare alcun diritto nei confronti della Regione.

Dal corrispettivo saranno dedotte eventuali penalità riscontrate come previsto dall'art. 17 del presente Capitolato Speciale d'Appalto previa emissione di apposita nota di credito.

Il pagamento sarà effettuato a consuntivo sulla base delle fatture emesse mensilmente dalla Società e a seguito di verifica della UOD Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto sedi della Direzione generale per le Risorse Strumentali citata.

Le fatture devono riportare necessariamente i quantitativi lavorati nel mese precedente suddivisi, per ciascun punto di prelievo, per singola tipologia e, ove previste, ripartiti per intervallo di peso.

Eventuali contestazioni relative all'importo delle fatture saranno comunicate alla Società anche via pec all'indirizzo: amministrazione@pec.mailexpress.it, al referente da essa indicato entro 30 gg dal ricevimento delle stesse;

La Società è tenuta a comunicare all'indirizzo pec della Direzione generale per le Risorse Strumentali: dg.501500@pec.regione.campania.it il nominativo del referente entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente contratto.

Nello specifico la fattura dovrà essere intestata alla Regione Campania Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD Gestione Beni, Cassa

Economale e Supporto sedi - Via P. Metastasio 25/29- 80125 Napoli. Il codice identificativo Ufficio – IPA ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: M3OVT7

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penalità riscontrate come previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, previa emissione di apposita nota di credito. Le fatture devono riportare necessariamente i quantitativi lavorati nel mese precedente suddiviso per ciascun punto di prelievo, per singola tipologia e, ove previste, ripartiti per intervallo di peso. Eventuali contestazioni relative all'importo delle fatture saranno comunicate alla Società anche via email, al referente da esso indicato entro 30 gg dal ricevimento delle stesse.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La Società si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività previste nel capitolato speciale d'appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto per il servizio di cui in oggetto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano La Società anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto sottoscritto.

La Società si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente contratto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa di risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Clausola di manleva

Per eventuali inosservanze normative è responsabile esclusivamente la Società, che si obbliga espressamente a manlevare la Regione.

È altresì responsabile nei confronti della Regione e di terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, consulenti e subappaltatori obbligandosi espressamente a manlevare la Regione da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il personale impiegato, a qualsiasi titolo, dal fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 9 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 12 del presente contratto.

Articolo 11 - Penali e procedura di applicazione

In caso di inadempienze da parte della Società nell'esecuzione delle obbligazioni stabilite nel presente contratto e per quanto in esso non previsto nel capitolato speciale d'appalto, si procederà all'applicazione di penali la cui entità è stabilita in relazione alla gravità riscontrata, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno.

L'applicazione delle penali compete alla della UOD Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto sedi della Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania che deve, prioritariamente, contestare per iscritto l'irregolarità e attendere 7 giorni lavorativi per le controdeduzioni; se queste non pervengono o non sono ritenute adeguate e soddisfacenti si procede con l'applicazione delle penali da dedurre al primo pagamento utile, previa emissione della nota di credito da parte della Società, secondo lo schema che segue:

- 1 in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna previsti all'art. 2 lett. c) e d), sarà applicata una penale di Euro 50 (cinquanta/00) per singolo giorno di ritardo;
- 2 in caso di mancata restituzione o restituzione priva di timbro e data di consegna/accettazione, delle distinte che accompagnano la posta oggetto

- di spedizione che quotidianamente sarà ritirata presso le sedi regionali citate: penale di Euro 100 (cento/00) per singola distinta;
- 3 trascorsi 45 gg dalla richiesta scritta di riemissione degli avvisi di ricevimento (A/R) originariamente non restituiti alla Regione: penale di Euro 20 (venti/00) per singolo avviso;
- 4 in caso di ritardo nel ritiro della corrispondenza presso i punti di prelievo di cui all'allegato 1 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 20,00 (venti/00) per ogni ora di ritardo;
- 5 in caso di smarrimento di posta raccomandata: Euro 200,00 (duecento/00) per ogni evento;
- 6 per tutte le ulteriori inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio della Regione: penale di Euro 100 (cento/00) una tantum; in caso di recidiva la penale si raddoppia;
- 7 per l'importo delle penali applicate la Regione ha diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 14;
- 8 l'applicazione di penali per un totale pari almeno al 10% annuo del valore del contratto comporta la risoluzione del contratto.

Art. 12 Risoluzione

La Regione può risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Può, inoltre, risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa da comunicarsi alla Società mediante mezzi che assicurino la prova legale della comunicazione (raccomandata A/R o PEC), nei seguenti casi:

- 1 consegne ritardate nel trimestre in numero pari o superiore al 10% del totale;

- 2 mancata regolarità contributiva dei dipendenti impiegati nel servizio;
- 3 reiterati e gravi inadempimenti imputabili alla Società ,comprovati dall'applicazione di penali per un totale pari ad almeno il 10% annuo del valore del contratto;
- 4 violazione delle norme in materia di cessione del contratto, dei crediti o del subappalto;
- 5 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- 6 sospensione della prestazione oggetto del servizio e, comunque, delle attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 7 mancata osservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 8 applicazione delle penali pari al 10% dell'importo annuo del valore del contratto;

In tutti i casi di risoluzione, la Regione ha diritto di sospendere i pagamenti ancora dovuti, ritenere in via definitiva la cauzione definitiva a copertura degli oneri di cui art. 103 del d.lgs. 50/2016, nonché di procedere nei confronti della Società il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, oltre che per la corresponsione delle eventuali maggiori spese che la Regione dovesse sostenere per il restante periodo contrattuale.

Articolo 13 - Recesso

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla Società con un preavviso non

inferiore a 20 (venti) giorni solari.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla Società per la parte di servizio non eseguita a seguito del recesso ma allo stesso spetterà la remunerazione per tutta l'attività effettivamente svolta fino al recesso della Regione

Art. 14 - Garanzia definitiva

La Regione dà atto che dalla Società ha prestato la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato con D. Lgs n. 56/2017, sotto forma di cauzione/polizza fidejussoria del 16.05.2019 n. 28019964082, stipulata con Tokyo Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, pari al 10% del corrispettivo fissato dal contratto. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Società rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Regione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei casi previsti dal co.2 dell'art.103 succitato.

La Società dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.15 - Polizza R.C.T.

Per eventuali danni derivanti dall'esecuzione del presente contratto, arrecati a persone, suppellettili e cose, la Società ha stipulato Polizza R.C.T. n.1/85743/61/158472544 emessa il 21/10/2018 con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni per un massimale di Euro 5.000.000,00 .

Art. 16 - Autorizzazione e Responsabilità al trattamento dei dati personali -

In pari data sarà sottoscritto tra le parti separato accordo per il Trattamento dei dati, il cui contenuto sia qui ripetuto e trascritto.

Qualora con l'esecuzione del presente contratto la Regione affidi alla Società la gestione e il trattamento di dati personali di cui sia titolare, entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano a disciplinare i rapporti tra il Titolare e il Responsabile Esterno - ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010

La Società si obbliga al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. i. L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex L. n.136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione contrattuale.

A tal fine, la Società ha comunicato, con nota acquisita dalla Regione al protocollo n. 0585830 del 01.10.2019 il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 18 - Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportate.

Art. 19 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente territorialmente, in via esclusiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 21 - Codice del Comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 - Clausola Antipantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la Società con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'ATI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 - Spese contrattuali

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Sono, altresì a carico della Società le spese di noleggio macchinari, trasporto, rimborso tecnici e professionisti e tutte le altre spese a qualsiasi titolo connesse alla gestione ed esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto.

E' a carico della Regione il pagamento dell'I.V.A. gravante sulle fatturazioni emesse per i servizi prestati dalla Società.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo

saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegata procura per la quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. L'allegato è conservato agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da diciassette pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Repertorio n. 19812

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove, questo giorno tre del mese di luglio.

In Teramo, Frazione San Nicolò a Tordino, Via Colombo, presso la filiale della Banca Intesa SanPaolo Spa.

Innanzi a me dottor NICOLA GENUA, Notaio in Mosciano Sant'Angelo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara -

è presente il signor:

- **LEDDA Bachisio**, nato a _____ codice fiscale _____ domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società: **"MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL"**

- "", con sede in Roma, Via Lima, Scala A, n. 28, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma numero 01436910671, numero R.E.A. RM-1437772.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere questo atto con il quale costituisce e nomina quale procuratore speciale, il signor:

- **PROTA Valerio**, nato a _____ residente in Gragnano, Via S. Giovanni n. 28, codice fiscale _____ per la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di trattamento della



corrispondenza per le sedi della Giunta Regionale Campania -

CIG 72528400E9.

Conferisce, pertanto, al nominato procuratore speciale ogni più ampia ed estesa facoltà, nulla escluso od eccettuato; faccia insomma tutto quanto dovesse rendersi utile e necessario per il completo espletamento dell'incarico conferito, anche se qui non specificatamente indicato, ed avendo, fin da ora per rato e valido il proprio operato, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma e senza che nessuno possa mai opporre difetto od imprecisione di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido sin d'ora e con l'obbligo del rendiconto.

La parte dichiara di aver ricevuto, e preso atto, dell'informativa dello Studio Notarile ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (cosiddetta Legge Privacy), in materia di protezione dei dati personali, nonché il relativo testo a cura del Consiglio Nazionale del Notariato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me sopra una pagina del foglio di cui consta fin qui, e di esso ho dato lettura al comparente, il quale a mia domanda l'ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive,

essendo le ore

quindici e cinquante cinque

